

Statuto del Partito Socialista Ticino

Stato all'8.06 2024 (Decisioni del Congresso di Mendrisio)

Attenzione: la numerazione degli articoli è stata aggiornata.

I. NOME, SCOPI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Nome e sede

1 Con il nome di «Partito Socialista Ticino» (di seguito PS) è costituita un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice Civile Svizzero con sede a Bellinzona.

2 Il PS è una Sezione del PS Svizzera.

Art. 2 - Principi generali

1 L'azione politica del PS si richiama agli ideali umanistici, ai principi e ai metodi del socialismo democratico e si riferisce ai programmi d'azione elaborati dal PS Svizzera. Lo scopo primo dell'azione politica è l'emancipazione delle persone, con l'estensione della democrazia anche alla sfera economica, in modo che siano le persone a dominare il capitale e non viceversa.

2 Il PS rispetta e promuove le libertà individuali, i principi di partecipazione, trasparenza, parità tra i sessi, protezione della personalità e pluralismo nei suoi programmi e nei suoi modi concreti di funzionamento.

3 Il PS collabora con i gruppi organizzati che operano in difesa della libertà, della democrazia, della pace, della solidarietà nel nostro Paese e a livello internazionale, della parità uomo/donna e promuovono la tutela dell'ambiente naturale. In particolare collabora con i sindacati e con le organizzazioni che difendono gli interessi di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori; apprendisti, studenti, consumatori, inquilini, piccoli proprietari, giovani, anziani e con i movimenti che contrastano lo smantellamento dei servizi pubblici.

Art. 3 - Principi organizzativi

1 L'attività del PS è svolta da donne e uomini per donne e uomini in pari dignità.

2 Tutte le persone iscritte, le Sezioni e i/le simpatizzanti, nell'ambito delle rispettive prerogative, contribuiscono all'elaborazione della linea politica, allo sviluppo dell'organizzazione del partito, alla composizione dei suoi organi e al controllo del loro operato.

3 Il PS organizza modalità e tempi di funzionamento per agevolare la partecipazione di persone con carico familiare e per superare situazioni che possono rendere disagiata l'esercizio dell'attività politica.

4 Il PS si dota dei mezzi necessari a garantire un'efficace informazione dell'opinione pubblica e delle sue persone iscritte.

5 I termini che appaiono unicamente al maschile si riferiscono a tutti i generi.

II. ORGANI

Art. 4 Organi cantonali

Gli organi cantonali del PS sono

- a. il Congresso;
- b. il Comitato cantonale;
- c. la Direzione;
- d. l'Ufficio presidenziale;
- e. la Commissione di revisione;
- f. il Gruppo parlamentare.

Art. 5 Organi locali

Organi locali del PS sono:

- a. le Assemblee e i Comitati regionali;
- b. le Sezioni.

Art. 6 – Donne, giovani, migranti e 60+

Il PS si impegna a stimolare la nascita in Ticino di Sezioni delle Donne Socialiste, della Gioventù socialista, di PS Migranti e di PS60+ e a riconoscere a membri di queste organizzazioni un'adeguata presenza nei suoi organi.

A. Il Congresso

Art. 7 - Principi

1 Il Congresso è l'organo supremo del PS.

2 Le sue decisioni sono vincolanti per tutti gli organi cantonali, regionali e locali.

3 Tutte le persone iscritte al PS possono partecipare al Congresso con diritto di voto. Possono pure partecipare al Congresso, senza diritto di voto ma con diritto di parola, persone non iscritte al PS purché ne condividano gli indirizzi generali (simpatizzanti).

4 È data facoltà alla Direzione, sentito il/la presidente o la copresidenza del Comitato cantonale, di invitare quali ospiti al Congresso rappresentanti di altri partiti cantonali o esteri, di organizzazioni sindacali e dei mezzi di comunicazione.

Art. 8 - Compiti

1 Il Congresso

- a. approva e modifica lo statuto del PS;
- b. stabilisce la linea politica del PS;
- c. approva i documenti di indirizzo politico proposti dalla Direzione;
- d. approva il rapporto quadriennale di attività;
- e. elegge ogni 4 anni il/la presidente o i/le copresidenti del PS;
- f. elegge ogni 4 anni i membri del Comitato cantonale di sua spettanza;
- g. designa ed eventualmente sceglie i/le candidati/e al Consiglio di Stato, al Gran Consiglio, al Consiglio degli Stati e al Consiglio Nazionale, ritenuto che non possono essere contemporaneamente membri dell'Assemblea federale e del legislativo cantonale;
- h. decide, su proposta del Comitato cantonale, sulle alleanze con altre forze politiche in vista delle elezioni cantonali e federali;
- i. approva i conti di gestione annuali ed i rapporti della Commissione di revisione;
- j. decide sullo scioglimento o l'esclusione di una Sezione del PS;
- k. adotta e rivede periodicamente il programma del partito e le piattaforme elettorali;
- l. prende tutte le decisioni nell'interesse del PS nel rispetto dell'art. 2 del presente statuto.

2 In vista delle decisioni di cui alla lett. g. del cpv. 1, per le candidature al Consiglio di Stato, al Consiglio nazionale e al Consiglio degli Stati sono ricevibili solo quelle proposte dalla Direzione, dal Comitato Cantonale o sostenute da almeno cinque Sezioni o da 20 persone iscritte.

3 La lista per l'elezione del Gran Consiglio è presentata sulla base dei seguenti 5 circondari: Luganese, Mendrisiotto, Locarnese e Vallemaggia, Bellinzonese e Tre Valli

4 Il Comitato cantonale stabilisce il massimo di candidati/e per ogni circondario.

5 La ripartizione dei seggi tra i circondari è definita dalla legge.

Art. 9 - Frequenza

1 Il Congresso si riunisce in seduta ordinaria ogni quattro anni, nell'anno che segue le elezioni cantonali e federali.

2 Esso può essere riunito in seduta straordinaria in ogni tempo per decisione del Comitato cantonale o su richiesta di almeno un quinto delle Sezioni o un decimo delle persone iscritte.

Art. 10 - Convocazione

1 La convocazione del Congresso è di competenza del Comitato cantonale il quale fissa la data, la sede, l'Ordine del giorno provvisorio, i termini per l'inoltro di proposte e candidature e i diritti di voto. La convocazione deve essere comunicata alle persone iscritte con 8 settimane di anticipo.

2 La richiesta scritta di convocazione di un Congresso straordinario da parte delle Sezioni o delle persone iscritte, deve essere accompagnata da un Ordine del giorno provvisorio.

Art. 11 - Fase pregressuale

1 L'Ordine del giorno provvisorio è comunicato alle persone iscritte, alle Sezioni e adeguatamente pubblicato a cura della Direzione con 8 settimane di anticipo.

2 Entro il termine di tre settimane prima del Congresso, le Sezioni e le persone iscritte possono chiedere la modifica dell'Ordine del giorno come pure presentare proposte e mozioni sugli oggetti che vi figurano. Per i Congressi straordinari il termine può essere ridotto per decisione del Comitato cantonale.

3 Allo scadere del termine la Direzione pubblica e trasmette a tutte le Sezioni le proposte e i rapporti ufficiali sugli oggetti all'Ordine del giorno provvisorio come pure le proposte e le mozioni giunte dalle Sezioni e dalle persone iscritte.

4 I/le candidati/e alla presidenza del PS presentano un documento programmatico per il nuovo quadriennio.

Art. 12 - Apertura del Congresso

1 Prima di iniziare i dibattimenti, le persone presenti al Congresso si registrano sulla lista di presenza e le persone iscritte ricevono una carta di voto.

2 Il Congresso, dopo aver nominato il/la presidente del giorno, decide preliminarmente sull'Ordine del giorno definitivo.

3 Oggetti figuranti sull'Ordine del giorno provvisorio e notificati nel termine stabilito da Sezioni e iscritti/e possono essere stralciati dall'Ordine del giorno definitivo solo con il consenso della maggioranza dei due terzi dei votanti. Parimenti, con la stessa maggioranza qualificata possono essere ammessi nuovi oggetti presentati dopo la fase pregressuale.

4 Altre proposte scritte presentate al/alla presidente del giorno possono essere trattate solo alla voce «Eventuali».

Art. 13 - Votazioni

1 Il Congresso delibera validamente alla maggioranza semplice dei voti espressi.

2 Le votazioni avvengono per alzata di mano. Se richiesto da almeno un quinto delle persone presenti aventi diritto di voto, le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

3 In caso di parità di voti l'oggetto è ritenuto respinto.

4 Gli oggetti trattati alla voce «Eventuali», se messi in votazione, non sono vincolanti ma hanno unicamente valenza consultiva.

5 Delle deliberazioni del Congresso è tenuto un verbale decisionale che dovrà essere approvato dal Comitato Cantonale.

Art. 14 - Principi generali per elezioni e designazioni

1 Un/a eletto/a socialista che non avesse rispettato un minimo di presenze (almeno il 50%) delle sedute dell'organo istituzionale o di partito, non può essere ripresentato alle elezioni successive. È compito del/la presidente o della copresidenza del partito verificare, all'atto del deposito delle candidature, il rispetto di tale norma, nonché allestire un rapporto all'indirizzo dell'organo competente per formalizzarlo.

2 Prima di procedere ad un'elezione o a una designazione ogni persona che si candida deve annunciare le proprie attività dirigenziali o di membro di organi dirigenti di enti pubblici e privati.

3 Nel caso in cui il numero di candidati/e è pari o inferiore al numero dei seggi disponibili l'elezione o la designazione è tacita.

4 In caso di parità di voti per un'elezione o una designazione decide la sorte.

Art. 15 - Elezione o designazione singola

1 In caso di elezione singola, qualora si fosse in presenza di una doppia candidatura è eletta la persona che ottiene più voti.

2 In caso di tre o più candidature è eletta la persona che ottiene la maggioranza assoluta; se nessuna ottiene la maggioranza assoluta, al secondo turno accedono solo le due persone che hanno ottenuto più voti al primo.

Art. 16 - Elezione o designazione multipla

1 In caso di elezione multipla si procede sempre a uno scrutinio per scheda.

2 Ogni candidato/a può ricevere al massimo una preferenza da ogni elettore/trice.

3 Ogni elettore/trice può esprimere un numero massimo di preferenze non superiore a quello dei membri da eleggere.

Art. 17 - Referendum

1 Tutte le decisioni congressuali, a esclusione delle elezioni e delle designazioni, possono essere sottoposte al voto di tutte le persone iscritte al PS su richiesta di almeno un quinto del totale di questi/e ultimi/e.

2 La richiesta deve essere presentata per iscritto alla Direzione entro 30 giorni dalla decisione che si intende sottoporre al giudizio delle persone iscritte.

3 Se richiesto, la Direzione invia a tutte le persone iscritte l'invito a sottoscrivere la domanda di referendum a spese dei promotori.

4 La Direzione organizza la consultazione mediante voto espresso per scheda nei tempi e nei modi fissati per regolamento dal Comitato cantonale.

Art. 18 - Limiti alle ricandidature

1 La durata dei mandati politici degli/delle eletti/e socialisti/e è limitata a 12 anni effettivi (144 mesi), anche discontinui, per singolo organo cantonale (Gran Consiglio e Consiglio di Stato) e federale (Consiglio nazionale e Consiglio degli Stati), fatto salvo il diritto di concludere la legislatura in corso alla scadenza del limite.

2 Su richiesta esplicita e motivata, il Congresso può concedere deroghe al principio del cpv. 1.

B. Il Comitato cantonale

Art. 19 - Composizione

1 Il Comitato cantonale è composto:

- a. da 20 membri eletti ogni 4 anni mediante scrutinio per scheda dal Congresso ordinario o, per giustificati motivi, dal Congresso straordinario;
- b. dai/le presidenti regionali o, in loro assenza, dai/le loro sostituti/e;
- c. dai/le delegati/e sezionali o dai/le loro sostituti/e, ritenuto che ogni Sezione ha diritto a un/a delegato/a e un/a sostituto/a ogni 50 iscritti/e o frazione di questo numero;
- d. dalla Direzione;
- e. dal Gruppo parlamentare;
- f. dai/le delegati/e liberamente eletti/e al Consiglio del Partito del PS Svizzera;
- g. da un/a delegato/a delle sezioni ticinesi delle Donne socialiste, della Gioventù Socialista, dei Migranti e di PS60+.

2 Le sue decisioni sono vincolanti per gli altri organi del partito ad eccezione del Congresso.

Art. 20 – Compiti

1 Il compiti del Comitato cantonale sono:

- a. l'elezione ogni 4 anni della vicepresidenza (1-3 persone) e di 5-7 membri di Direzione: il/la presidente o la copresidenza del Partito presentano le proposte;
- b. l'elezione ogni 4 anni dell'Ufficio presidenziale del Comitato cantonale;
- c. l'elezione ogni 4 anni della Commissione di revisione;

- d. la ratifica delle presidenze regionali designate dalle assemblee regionali;
- e. il preavviso al Congresso di tutte le proposte di candidature per le elezioni cantonali e federali e la designazione delle candidature alle cariche pubbliche cantonali e federali non di competenza del Congresso;
- f. l'istituzione di commissioni permanenti;
- g. la convocazione del Congresso;
- h. l'esecuzione delle decisioni e l'approvazione del verbale delle deliberazioni del Congresso;
- i. le decisioni sul lancio di iniziative popolari e referendum cantonali e federali. In casi urgenti, sui referendum cantonali decide la Direzione;
- j. la modifica del programma del partito, la formulazione di proposte e la decisione su altri oggetti di ordine politico, programmatico, organizzativo, statutario e finanziario, nonché il rinvio e la formulazione di preavvisi all'indirizzo del Congresso;
- k. l'approvazione annuale dei rapporti di attività, dei conti di gestione e dei rapporti della Commissione di revisione;
- l. la vigilanza sull'attività della Direzione e delle commissioni permanenti;
- m. la determinazione dei circondari territoriali delle regioni;
- n. il preavviso sulle alleanze con altre forze politiche in vista delle elezioni cantonali e federali all'indirizzo del Congresso;
- o. l'adozione delle indicazioni di voto per le consultazioni cantonali e federali;
- p. l'adozione del regolamento sul tesseramento, la determinazione dell'importo delle quote di iscrizione ordinarie e straordinarie, dei criteri per il finanziamento individuale e degli altri contributi.
- q. l'adozione del proprio regolamento

2 Su tutti gli oggetti di cui al capoverso 1, esclusa la nomina e il controllo della Direzione, la Direzione formula al Comitato cantonale il suo preavviso.

Art. 21 - Subingresso

1 Ai membri del Comitato cantonale eletti dal Congresso che, dopo la loro elezione, passano ad assumere tale carica in virtù delle lettere b-g di cui all'art. 19 cpv. 1, o che rinunciano, subentrano direttamente i/le candidati/e che avevano ottenuto più voti al Congresso.

Art. 22 - Ufficio presidenziale

1 Il Comitato cantonale designa un/a proprio/a presidente e un/a vicepresidente, o due copresidenti, e un/a segretario/a che compongono l'Ufficio presidenziale del Comitato cantonale.

2 Essi/e restano in carica sino al seguente Congresso ordinario.

3 Il/la presidente del Comitato cantonale, o in sua vece il/la vicepresidente, o uno dei/le copresidenti, dirige le sedute di questo organo mentre il/la segretario/a tiene un verbale decisionale.

4 L'Ufficio presidenziale decide se le sedute sono aperte ai mezzi di informazione.

Art. 23 – Frequenza

1 Il Comitato cantonale si riunisce in seduta ordinaria ogni qualvolta l'Ufficio presidenziale lo ritenga necessario ma almeno tre volte l'anno.

2 Esso si riunisce in seduta straordinaria se almeno 20 membri ne fanno richiesta per iscritto all'Ufficio presidenziale con indicazione dell'Ordine del giorno.

Art. 24 – Convocazione

1 L'Ufficio presidenziale del Comitato cantonale, d'intesa con la Direzione, prepara e convoca le sedute del Comitato cantonale e ne stabilisce l'Ordine del giorno.

2 Le convocazioni, salvo giustificati motivi, sono spedite ai membri con almeno sette giorni d'anticipo.

Art. 25 – Svolgimento delle sedute

1 Durante le sue sedute, il Comitato cantonale:

- a. approva il verbale della seduta precedente,
- b. decide sugli oggetti all'ordine del giorno,
- c. può dare mandato alla Direzione di prendere posizione su proposte o mozioni presentate da membri del Comitato cantonale durante la seduta,
- d. si esprime sugli «Eventuali» solo con carattere consultivo.

2 Le proposte o mozioni presentate da membri nel corso del Comitato cantonale devono essere messe all'Ordine del giorno e in votazione in occasione di una prossima seduta.

Art. 26 – Deliberazioni

1 Il Comitato cantonale può deliberare solo sugli oggetti all'Ordine del giorno.

2 Per ragioni di urgenza nuovi oggetti possono essere inseriti all'Ordine del giorno solo con il consenso della maggioranza dei due terzi dei votanti.

3 Il Comitato cantonale delibera validamente alla maggioranza semplice dei voti espressi.

4 Le votazioni avvengono per alzata di mano. Se richiesto da almeno un quinto dei presenti aventi diritto di voto, esse avvengono a scrutinio segreto.

5 In caso di parità di voti l'oggetto è ritenuto respinto.

6 Alle riunioni del Comitato cantonale le persone iscritte al PS non membri di quest'organo ed i/le simpatizzanti hanno diritto di parola e diritto di voto consultivo. Essi non partecipano alle votazioni ufficiali.

7 Alle elezioni e designazioni si applicano per analogia i disposti degli artt. 14-16 del presente statuto.

Art. 27 – Referendum

1 Alle risoluzioni del Comitato cantonale, escluse nomine e designazioni, è applicabile per analogia la procedura di referendum di cui all'art. 17 del presente statuto.

2 Il Comitato cantonale può decidere, alla maggioranza assoluta dei suoi membri, di sottoporre a referendum le decisioni di sua competenza escluse nomine e designazioni.

Art. 28 – Conferenza cantonale

1 Per discutere di un tema specifico il Comitato cantonale può decidere di convocare una Conferenza cantonale. La Conferenza cantonale è aperta ai membri del Comitato cantonale e a tutte le persone iscritte e simpatizzanti del PS.

2 Su richiesta scritta di almeno un ventesimo delle persone iscritte al PS o di un decimo delle Sezioni, corredata dagli argomenti da trattare, il Comitato cantonale convoca una Conferenza cantonale.

3 La Conferenza cantonale è convocata con almeno quindici giorni di anticipo.

4 Le risoluzioni della Conferenza cantonale sono sottoposte al voto delle persone iscritte presenti e adottate alla maggioranza semplice dei/delle votanti. Esse sono vincolanti per il partito.

5 Per il resto sono applicabili per analogia le disposizioni relative al Comitato cantonale.

C. La Direzione

Art. 29 – Principi

1 La Direzione, riservate le competenze del Congresso e del Comitato cantonale, è l'organo esecutivo, di promozione e di organizzazione dell'attività politica del PS.

2 Essa rappresenta il partito verso l'esterno.

Art. 30 – Compiti

I compiti della Direzione sono

- a. la presentazione del rapporto d'attività quadriennale e di documenti di indirizzo politico al Congresso ordinario;

- b. la presentazione agli organi competenti delle proposte di revisione del programma del partito e delle altre posizioni programmatiche;
- c. la presentazione del rapporto di attività annuale al Comitato cantonale;
- d. l'adozione del piano finanziario quadriennale, dei preventivi annuali e delle decisioni necessarie allo svolgimento dell'attività del PS nonché la nomina del responsabile delle finanze;
- e. la formulazione al Comitato cantonale delle proposte di candidature per le elezioni cantonali e federali e dei preavvisi su tutti gli altri oggetti trattati da questa istanza;
- f. la nomina dei membri e il coordinamento dell'attività delle commissioni permanenti istituite dal Comitato cantonale;
- g. la costituzione e la nomina dei membri di commissioni speciali;
- h. il riconoscimento delle Sezioni;
- i. la vigilanza delle Sezioni e dei Comitati regionali;
- j. la designazione dei rappresentanti politici del PS nei Comuni dove non è presente una Sezione;
- k. la promozione della formazione e dell'aggiornamento politico delle persone iscritte al PS e dei/delle simpatizzanti;
- l. la garanzia dell'informazione interna ed esterna sull'attività del partito;
- m. l'organizzazione della propaganda e di ogni altra attività volta a favorire lo sviluppo del partito;
- n. il mantenimento dei contatti con i/le rappresentanti del partito negli organi del PS Svizzera, con movimenti e gruppi che condividono gli indirizzi generali del PS e con partiti e organizzazioni socialiste estere;
- o. l'adozione delle risposte ufficiali del PS alle procedure di consultazione cantonali e federali;
- p. la gestione del personale del PS;
- q. l'allestimento e l'approvazione dei conti di gestione annuali.

Art. 31 – Composizione

La Direzione è composta

- a. dal/la presidente o dai/le copresidenti del PS;
- b. dai/le vice-presidenti del PS;
- c. dai/le Consiglieri/e di Stato, dagli/le eletti/e alle Camere federali e dal/la Capogruppo in Gran Consiglio;
- d. dai membri ticinesi della Presidenza del PS Svizzera

e. da 5-7 membri iscritti al PS responsabili di un settore politico e di almeno una commissione permanente o speciale.

Art. 32– Frequenza

1 La Direzione si riunisce su convocazione del/la presidente o della copresidenza del PS ogni volta che ciò si rende necessario.

2 Essa deve essere riunita se almeno 4 dei suoi membri ne fanno esplicita richiesta indicando gli oggetti da trattare alla seduta così convocata.

Art. 33 – Deliberazioni

1 La Direzione può deliberare solo sugli oggetti all’Ordine del giorno.

2 Per ragioni di urgenza nuovi oggetti possono essere inseriti all’Ordine del giorno solo con il consenso della maggioranza assoluta dei membri della Direzione.

3 La Direzione delibera validamente alla maggioranza semplice dei voti espressi.

4 Le votazioni avvengono per alzata di mano.

5 In caso di parità di voti l’oggetto è ritenuto respinto.

6 Alle elezioni e designazioni si applicano per analogia i disposti degli artt. 14-16 del presente statuto.

7 Delle deliberazioni della Direzione è tenuto un verbale decisionale.

Art. 34 – Deliberazioni nella forma del consenso scritto

La Direzione può decidere anche nella forma del consenso scritto, a meno che un membro richieda la discussione.

Art. 35 – Responsabilità personale

Ogni singolo membro della Direzione risponde personalmente al partito del proprio operato.

Art. 36 – Diritti di firma

1 Il PS si impegna validamente verso terzi con la firma collettiva del/la presidente o di un/a copresidente e di un membro della Direzione.

2 La Direzione può decidere di conferire per iscritto a dei suoi membri o ad altre persone il diritto di rappresentare il PS per casi particolari.

Art. 37 – Il/la presidente o i/le copresidenti del PS

1 Il/la presidente o i/le copresidenti del PS sono le principali persone di riferimento verso la cittadinanza e verso i media. Sono inoltre responsabili della comunicazione.

2 Il/la presidente o un/a copresidente del PS dirige le sedute della Direzione.

3 Il/la presidente o un/a copresidente presenza al Congresso e alle sedute del Comitato cantonale.

4 In caso di impedimento, egli/ella si fa sostituire da un/a copresidente o un/una vicepresidente.

5 Il/la presidente o i/le copresidenti restano in carica per un periodo massimo di otto anni.

D. L'Ufficio presidenziale

Art. 38 – Composizione e compiti

1 Il/la presidente o i/le copresidenti del PS, i/le vicepresidenti, i/le Consiglieri/e di Stato, il/la Capogruppo in Gran Consiglio e gli/le eletti/e alle Camere federali costituiscono l'Ufficio presidenziale del PS.

2 Esso si riunisce su richiesta di uno dei suoi membri ogni volta ciò si renda necessario, in particolare per la trattazione degli affari correnti e di quegli oggetti che necessitano una rapida risposta.

3 Appena possibile esso riferisce alla Direzione sulle decisioni prese.

E. La Commissione di revisione

Art. 39 – Principi

1 La Commissione di revisione presenta ogni anno un rapporto scritto sui conti finanziari al Comitato cantonale previa comunicazione alla Direzione e ogni quattro anni al Congresso previa comunicazione al Comitato cantonale.

2 Il rapporto contiene osservazioni relative alla tenuta dei conti, alla correttezza dei risultati e all'adeguatezza dell'organizzazione.

F. Il Gruppo parlamentare

Art. 40 – Costituzione e partecipazione

1 Le persone candidate sulle liste del PS elette in Gran Consiglio devono costituirsi in Gruppo ed eleggere un/a capogruppo, un/a sostituto/a e un/a segretario/a.

2 Il Gruppo può aprirsi alla collaborazione con deputati/e eletti/e su altre liste progressiste.

3 I/le Consiglieri/e di Stato e la Direzione partecipano alle riunioni del Gruppo parlamentare solo con diritto di voto consultivo.

4 Ogni membro del Gruppo parlamentare dichiara i suoi redditi e le indennità annue relative a sue:

- a) attività in organi di direzione e di sorveglianza di persone giuridiche, di diritto pubblico e privato,
- b) funzioni permanenti di direzione e consulenza per gruppi d'interesse,
- c) partecipazione ad altri organi istituzionali.

Questi dati, che corrispondono ai relativi importi netti indicati nell'ultima dichiarazione fiscale, sono comunicati alla segreteria del PS entro il 1. giugno del primo e del terzo anno della legislatura. La segreteria del PS provvede alla loro pubblicazione sul sito web del PS.

Art. 41 – Indirizzo politico e decisioni

- 1 Il Gruppo parlamentare si occupa dell'attività politica nelle istituzioni nel quadro degli indirizzi programmatici del partito.
- 2 Esso è tenuto ad informare regolarmente gli altri organi delle sue attività ed a sottoporre a questi ultimi quei problemi che implicano scelte politiche di carattere generale.

G. Assemblee e Comitati regionali

Art. 42 – Assemblee regionali

- 1 Ogni regione riconosciuta dal Comitato cantonale si dota di un'Assemblea regionale.
- 2 L'Assemblea regionale si riunisce almeno due volte l'anno. Essa si riunisce dopo ogni Congresso ordinario su convocazione del/la presidente o copresidenza regionale uscente per il rinnovo delle cariche statutarie.
- 3 All'Assemblea regionale partecipano tutte le persone iscritte domiciliate nel suo territorio. Possono partecipare anche i/le non iscritti/e al PS, con diritto di parola e diritto di voto consultivo. Ogni Sezione ha l'obbligo di farsi rappresentare da almeno un/a portavoce.
- 4 I compiti dell'Assemblea regionale sono
 - a. la nomina ogni due anni del Comitato regionale e del/la presidente o dei/le copresidenti regionali;
 - b. l'approvazione del programma, delle iniziative e delle relazioni politiche del Comitato regionale;
 - c. l'approvazione dei rapporti e dei conti di gestione della regione, che sono integrati nei conti del PS;
 - d. le decisioni di carattere politico e organizzativo che non sono di competenza degli organi cantonali.

Art. 43 – Comitati regionali

1 Il Comitato regionale è l'organo esecutivo della regione.

2 Il suo compito è di organizzare l'attività politica del PS nella regione e di mantenere regolari contatti con gli organi cantonali e le Sezioni. Il/la presidente o copresidente regionale può essere chiamato a riferire periodicamente dell'attività regionale alla Direzione.

3 Il Comitato regionale nomina, se necessario, un/a responsabile delle finanze regionale.

Art. 44 – Rispetto degli organi cantonali

Le Assemblee e i Comitati regionali sottostanno alle decisioni degli organi cantonali prese nel quadro delle loro specifiche competenze.

H. Le sezioni**Art. 45 – Principi**

1 Le Sezioni si compongono delle persone iscritte al PS. Possono far partecipare alle loro riunioni persone simpatizzanti, senza diritto di voto.

2 Le Sezioni devono organizzarsi e agire al fine dell'affermazione delle idee, dell'attuazione del programma e dello sviluppo politico della Sezione stessa e del PS.

3 Le Sezioni si impegnano a presentare alle elezioni locali liste che contengono il nome PS o una sua derivazione (socialisti, partito socialista, ...).

Art. 46 – Costituzione e statuto sezionale

1 Per costituire una Sezione occorrono almeno tre iscritti/e.

2 Le Sezioni si costituiscono di regola a livello comunale o, se opportuno, a livello intercomunale.

3 La valida costituzione di una Sezione avviene mediante l'approvazione dello statuto sezionale da parte di un'Assemblea costituente e il riconoscimento da parte della Direzione.

4 Lo statuto sezionale deve rispettare le disposizioni degli statuti del PS e del PS Svizzera.

5 Dietro richiesta di due o più Sezioni, la Direzione ratifica la loro fusione e la creazione di una Sezione intercomunale o regionale.

Art. 47 – Organi sezionali

1 Gli organi della Sezione sono

- a. l'Assemblea sezionale;
- b. il Comitato sezionale;
- c. la Commissione di revisione sezionale.

2 Le competenze degli organi sono definite dallo statuto sezionale. In ogni caso ogni Sezione ha il diritto di presentare proposte all'indirizzo del Comitato cantonale o del Congresso.

3 Ogni Sezione nomina un/a presidente o due copresidenti, un/una vicepresidente e un/una segretario/a.

4 La Sezione trasmette annualmente un rapporto alla Direzione sull'attività politica svolta, sull'organizzazione e sul finanziamento.

Art. 48 – Scioglimento e esclusione

1 Una Sezione non può sciogliersi o ritirarsi dal PS fin quando vi si oppongono almeno tre dei suoi membri. La Direzione deve essere preventivamente informata.

2 Lo scioglimento o l'esclusione di una Sezione compete al Congresso. In attesa della decisione congressuale, il Comitato cantonale e, in caso d'urgenza, la Direzione prendono le misure provvisorie necessarie.

3 Contro la decisione congressuale di esclusione, la Sezione esclusa ha diritto di ricorso conformemente allo statuto del PS Svizzera.

4 In caso di scioglimento o esclusione, il patrimonio, l'archivio e il restante materiale della Sezione sciolta deve essere consegnato alla Direzione che, a sua volta, lo consegnerà alla nuova Sezione costituitasi in sostituzione di quella sciolta o esclusa.

III. NORME DIVERSE

A. Persone iscritte

Art. 49 – Registro delle persone iscritte

1 Sono considerate iscritte al PS e al PS Svizzera tutte le persone fisiche la cui domanda d'iscrizione viene accolta dalle istanze designate dagli statuti sezionali e dal presente statuto.

2 Le iscrizioni sono annotate su un apposito registro. I dati in esso contenuti sono protetti.

3 Il personale abilitato ad aggiornare il registro e i membri degli organi dirigenti sono tenuti al riserbo sul suo contenuto.

Art. 50 – Ammissione di nuovi/e iscritti/e

1 I membri sono ammessi sulla base di una domanda d'adesione scritta o elettronica (via internet). Il Comitato sezionale ha la possibilità di soprassedere all'adesione immediata e di riportarla alla prossima riunione dell'Assemblea sezionale, che deciderà sull'adesione definitiva.

2 Le Sezioni non possono ammettere persone residenti al di fuori del loro territorio di competenza, salvo casi eccezionali debitamente motivati, come pure persone iscritte ad altri partiti o movimenti nazionali o cantonali.

3 Se il/la richiedente risiede in un Comune dove non esiste Sezione, la domanda è presentata alla Direzione del PS che prende una decisione in merito.

Art. 51 – Dimissioni

1 Le dimissioni dal partito sono presentate per iscritto alla Sezione del luogo di residenza o, in assenza di Sezione, alla Direzione del PS.

2 Esse devono essere presentate con un preavviso di almeno 3 mesi per la fine dell'anno civile.

Art. 52 – Sanzioni

1 Una persona iscritta che si è resa colpevole di reati penali o agisce contro gli obiettivi e gli interessi del partito può essere ammonita, sospesa dalle cariche interne, destituita da tali cariche oppure esclusa dal partito.

2 Le sanzioni sono pronunciate dall'Assemblea sezionale o, qualora siano toccati gli interessi del partito cantonale, dalla Direzione del PS.

3 La persona toccata dal provvedimento ha diritto di essere sentita prima della decisione.

4 La decisione deve essergli comunicata in forma scritta e deve essere debitamente motivata.

5 Contro la decisione è dato ricorso entro 30 giorni al Comitato cantonale, il quale decide in via definitiva.

6 In caso di esclusione dal partito, la persona esclusa non può essere reintegrata che dopo audizione da parte delle istanze che hanno pronunciato l'esclusione.

7 Sono riservate le disposizioni speciali in materia previste dagli statuti e dai regolamenti del PS Svizzera.

B. Finanze**Art. 53 – Fonti di finanziamento**

1 Il finanziamento del PS avviene

- a. con i supplementi alle quote annue di adesione al PS Svizzera;
- b. con il finanziamento individuale;
- c. con le donazioni, le sottoscrizioni, i proventi delle manifestazioni ecc.;
- d. con i contributi regolari dei rappresentanti negli organi istituzionali e politici cantonali e federali.

2 L'importo dei supplementi alle quote di adesione al PS Svizzera, i criteri per il finanziamento individuale e gli altri contributi sono determinati dal Comitato cantonale.

3 L'incasso delle quote di adesione al PS Svizzera e dei supplementi cantonali è di principio curato dalle Sezioni, le quali possono decidere di cederne la gestione al PS.

4 In caso di cattiva gestione delle quote di adesione la Direzione può decidere di togliere ad una Sezione tale competenza.

Art. 54 – Tenuta dei conti e trasparenza

1 Il partito tiene una regolare contabilità dei costi e dei ricavi annui (conto economico) e un bilancio di attivi e passivi a fine anno (bilancio patrimoniale). Essi comprendono l'attività delle regioni e non includono i conti sezionali.

2 Il partito pubblica annualmente il conto economico e il bilancio patrimoniale verificati dalla Commissione di revisione e approvati dal Comitato cantonale.

3 In occasione delle campagne elettorali cantonali e federali, esso pubblica la contabilità esatta dei ricavi ottenuti e delle spese effettuate.

Art. 55 – Responsabilità della gestione finanziaria

1 La gestione finanziaria del partito e l'organizzazione del finanziamento individuale spettano al/la responsabile delle finanze che viene designato/a dalla Direzione.

2 Egli/Ella può avvalersi della collaborazione di responsabili regionali anch'essi/e nominati/e dalla Direzione.

Art. 56 – Responsabilità delle persone iscritte

Le persone iscritte al PS sono esenti da qualsiasi responsabilità personale per gli impegni assunti dal PS.

C. Altre organizzazioni

Art. 57 – Movimenti e associazioni

1 Movimenti e associazioni possono chiedere di partecipare alle attività del partito quali osservatori.

2 La decisione spetta al Comitato cantonale che stabilisce pure, per ogni richiesta, le modalità di questa partecipazione.

3 Il partito si impegna a consultare gli osservatori prima di definire la propria linea politica nel rispettivo settore d'intervento.

IV. NORME FINALI

Art. 58 – Altre disposizioni applicabili

Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme dello statuto del PS Svizzera e la legge.

Art. 59 – Modificazioni dello statuto

1 Il presente statuto può essere modificato solo dal Congresso.

2 Le modifiche entrano immediatamente in vigore e sono sottoposte per approvazione al PS Svizzera.

3 Sono riservate l'autonomia e le competenze del PS.